

## STATUTO ASSOCIAZIONE NIME ETS

### TITOLO I - COSTITUZIONE E SEDE

#### ARTICOLO 1

##### Costituzione, normativa di riferimento, denominazione, sede, durata

1. È costituito su iniziativa degli Associati un Ente del terzo settore (ETS) nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia.
2. L'Ente del terzo settore assume la denominazione di "Nime Ets" (da qui in avanti per brevità l'"Associazione").
3. L'Associazione ha la propria sede sociale in Ravenna. L'Assemblea ordinaria degli Associati può deliberare il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune senza che si configuri come modifica statutaria. Sarà cura del Presidente, o suo delegato, comunicare tempestivamente detta variazione all'Agenzia delle Entrate e agli enti pubblici gestori di albi o registri cui l'associazione risulti iscritta nonché agli enti cui la stessa risulti affiliata.
4. L'attività dell'Associazione si svolge su tutto il territorio nazionale ed europeo.
5. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato o comunque per il tempo necessario al conseguimento dell'oggetto sociale.

### TITOLO II - DELLO SCOPO E DELL'OGGETTO SOCIALE

#### ARTICOLO 2

##### Scopi e attività

1. L'Associazione, attraverso i metodi del libero associazionismo, nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale, promuove senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, il volontariato, la cultura nonché l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività dell'associazione prevalentemente nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi, volte a innalzare la qualità della vita degli artisti e operatori del settore culturale, promuovendo l'aggregazione, la cross-settorialità artistica, l'interculturalità, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del territorio e la digitalizzazione, la creazione e promozione di opere e la tutela del diritto d'autore, perseguendo in particolare le seguenti finalità di utilità sociale, quali attività di interesse generale per cui, a tal fine, si dichiara che l'Associazione svolge le attività previste dall'art. 5 D.lgs 117/2017 lettere:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - g) formazione universitaria e post-universitaria;
  - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

NIME ETS

Via W. Suzzi 14- 48124 Ravenna

mail nime.associazione@gmail.com pec valentinar.bruno@pec.it

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 1.1 Si propone di perseguire tali scopi mediante le seguenti attività, pertanto in attuazione degli scopi statuari l'Associazione potrà:

- a) promuovere e patrocinare, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni e/o opere culturali, musicali, teatrali, creative, cinematografiche, fotografiche, di animazione, di danza ed artistiche (pittura, scultura, fumetto, illustrazione, ecc.), videogames, esport, opere ad alto contenuto digitale, software, applicazioni, format, banche dati, anche a carattere interculturale. Inoltre, partecipare, ad esse, con propri Associati se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- b) promuovere e organizzare *meeting*, convegni, dibattiti, *stage*, conferenze, concorsi, premi, iniziative culturali e interculturali e intervenire con laboratori e iniziative nelle scuole;
- c) promuovere e organizzare corsi di formazione, di aggiornamento, di informazione, orientamento e perfezionamento extra-scolastico della persona, per tutti coloro che operano o intendono operare nelle attività artistiche, imprenditoriali o giuridiche nella cultura e nello spettacolo, favorendo in particolare soggetti stranieri e le categorie svantaggiate al fine di permetterne l'integrazione sociale, anche avvalendosi della diffusione a mezzo di reti telematiche.
- d) mantenere ed estendere contatti con aziende, associazioni, enti, scuole, comunità e, più in generale, con ambienti di lavoro o di svago mediante delegati opportunamente scelti i quali, sensibili al problema della funzione culturale dell'attività di ricerca del campo della cultura, dell'arte e/o del diritto, provvedono alla diffusione dell'attività svolta dall'Associazione stessa, formulando proposte e attivando iniziative rivolte alla valorizzazione dello studio, della ricerca e della diffusione del diritto in campo artistico e culturale e promuovendo lo sviluppo della formazione degli operatori del settore, favorendo inoltre l'integrazione di soggetti stranieri e delle categorie svantaggiate.
- e) Valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita del patrimonio culturale nazionale ed europeo;
- f) Valorizzare e salvaguardare l'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librerie per assicurarne la conservazione e la fruibilità anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria;
- g) Svolgere attività di ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, nonché attività e prodotti culturali di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali al fine della valorizzazione, promozione e sostegno delle attività delle imprese culturali e creative per l'accrescimento del patrimonio culturale del Paese e del territorio;
- h) Iscrivere in appositi albi e registri locali, nazionali ed europei, nonché in enti e organizzazioni conformemente e ai fini del raggiungimento degli scopi statuari;
- i) Svolgere attività di rivalutazione, gestione, uso, frutto, concessione e cessione di beni immobili conformemente agli scopi statuari, compresa la valorizzazione del territorio e di comunità locali svantaggiate e/o periferiche;
- j) Produrre fonogrammi, videogrammi musicali, opere cinematografiche, audiovisive, podcast o letterarie, o produzione e organizzazione di spettacoli di musica dal vivo;
- k) Valorizzare e promuovere marchi con valore artistico e culturale conformemente allo scopo statutario anche di imprese culturali e luoghi della cultura, gallerie, musei, ecc. sia in Italia che all'estero per la valorizzazione e tutela del patrimonio culturale.
- l) Svolgere interventi, servizi sociali e prestazioni e relativa disciplina di settore;
- m) Svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale e non, formazione extra-scolastica, nonché promozione della diffusione della cultura, dell'interculturalità e della tutela dell'ambiente e

digitalizzazione, in scuole e in altri ambiti didattici ed extra-didattici, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi della disciplina in materia, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- n) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- o) potrà svolgere attività di radiodiffusione sonora, video diffusione e diffusione con ogni altro mezzo digitale e analogico a carattere comunitario;
- p) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- q) promuovere, sviluppare e svolgere attività di studio, di ricerca, di analisi, di approfondimento, di raccolta, di documentazione, catalogazione e orientamento, nonché di divulgazione relativi alla normativa, alla dottrina, alla giurisprudenza, alla contrattualistica e ad altri aspetti culturali, giuridici, giuridico-economici inerenti al settore culturale nel suo complesso;
- r) cooperazione allo sviluppo;
- s) svolgere e promuovere servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone; alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t) agricoltura sociale, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, del territorio e del paesaggio;
- u) promuovere soluzioni normative, pratiche e tecnologiche alle problematiche giuridico-economiche legate al mondo dell'arte e della cultura in generale, nonché alla salvaguardia dell'ambiente;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, promuovendo altresì una cultura della legalità nel settore culturale e artistico, sia tra gli operatori del settore che tra i consumatori, anche operando a stretto contatto con le istituzioni pubbliche e/o private che hanno analoghe finalità statutarie o obiettivi, stipulando accordi e intese con esse, promuovendo la tutela della figura dell'artista, l'interculturalità e la tutela dell'ambiente anche attraverso campagne di sensibilizzazione o iniziative volte a dare maggiore sensibilità alla categoria;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità, non discriminazione culturale e di genere, e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse la tenuta di banche dati e i gruppi di acquisto solidale;

Si propone, inoltre, come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri Associati alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

2. L'Associazione potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali e ricreative.
3. L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, quali a titolo esemplificativo vendita e commercializzazione di prodotti (merchandising, gadget, accessori, oggettistica), volta a promuovere la conoscenza dell'esistenza e dell'attività dell'Associazione, o a sensibilizzare la collettività rispetto alla tutela della categoria degli operatori del settore artistico, culturale, turistico nonché per la tutela dell'ambiente e la digitalizzazione.
4. L'Associazione diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità e ai destinatari dell'informazione, eventualmente anche attraverso notiziari periodici ed attività editoriali.
5. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statuari, potrà svolgere attività editoriale letteraria e musicale curando la pubblicazione e la diffusione - anche gratuita - di periodici, bollettini di informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti prevalentemente agli associati, familiari e conviventi degli stessi, per la diffusione e la divulgazione della sua attività e di quella dei suoi Associati.
6. L'Associazione è apartitica, non ha fini politici, religiosi o razziali, non ha scopo di lucro e svolge attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di volontariato, favorendo la cultura nonché l'aggregazione sociale.
7. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà avvalersi di professionisti, artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato interno o estraneo all'Associazione o anche di coloro che ricoprono le cariche sociali previste dallo statuto, ancorché retribuite.
8. L'Associazione è tenuta - per almeno tre anni - alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; oltre che - per le risorse economiche derivanti da erogazioni liberali degli Associati e dei terzi - della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all'art. 22 l. 383/2000.

### ARTICOLO 3

NIME ETS

Via W. Suzzi 14- 48124 Ravenna

mail nime.associazione@gmail.com pec valentinari.bruno@pec.it

### **Limiti all'attività. Patrimonio e risorse economiche**

1. L'Associazione è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l'uguaglianza di tutti gli Associati.
2. L'Associazione non persegue finalità di lucro. Al fine di implementare le attività previste nello scopo istitutivo dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, in sede di determinazione del progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo e/o del preventivo rendiconto economico e finanziario, individuerà l'insieme delle attività che saranno rivolte agli Associati e che caratterizzeranno l'operatività istituzionale, evidenziando le spese previsionali sottostanti le singole attività operative dell'Associazione e le nuove iniziative proposte anche dagli Associati, considerando sia le spese che gli eventuali e plausibili scostamenti, e determinerà il valore delle quote per associarsi tenendo conto anche degli avanzi della gestione risultanti dagli esercizi precedenti. Laddove, inoltre, fosse necessario al raggiungimento degli scopi statuari, il Consiglio Direttivo potrà promuovere anche attività commerciali, nel rispetto delle norme tributarie e del terzo settore, destinando le utilità economiche e il relativo autofinanziamento per sostenere l'intera attività istituzionale.
3. Le entrate e il patrimonio dell'Associazione sono costituiti:
  - a) dalle quote associative;
  - b) da eventuali contributi straordinari o quote suppletive deliberate dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative o attività;
  - c) da versamenti volontari degli Associati;
  - d) da finanziamenti e/o contributi di enti pubblici e privati;
  - e) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
  - f) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
  - g) da liberalità di privati e contributi (es. il c.d. 5xmille, ecc.);
  - h) da attività mobiliari e immobiliari;
  - i) proventi delle cessioni di beni e servizi prevalentemente agli Associati, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e proventi derivanti dalla cessione, concessione, licenza e/o sfruttamento di diritti;
  - j) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati rivolte agli Associati;
  - k) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, o al finanziamento di particolari campagne;
  - l) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di terzo settore;
  - m) dagli interessi attivi e dagli altri redditi patrimoniali;
  - n) dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, oneroso o gratuito, entrino nella sua disponibilità.
4. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi.
5. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta necessaria e comunque opportuna per il conseguimento dello scopo sociale, comprese le compravendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione, la stipula di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali, la concessione di fidejussioni e altre malleverie.
6. Il patrimonio, le riserve di utili, avanzi di gestione, la dotazione di capitale e/o le disponibilità liquide presenti nelle casse sociali, devono essere destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
7. L'Associazione potrà effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici, in conformità alle finalità istituzionali ai propri Associati, come per legge.

### **ARTICOLO 4**

#### **Gruppi di interesse specifico. Sedi territoriali. Affiliazioni**

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi statuari il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di interesse specifico, sezioni tematiche, che fanno parte integrante e inscindibile dell'Associazione, e costituire sedi territoriali.
2. Tali suddivisioni e identificazioni hanno per solo obiettivo l'ottimizzazione del funzionamento associativo al fine di renderlo incisivo e proficuo.
3. Qualora vengano costituiti gruppi di interesse specifico, sezioni tematiche e sedi territoriali conformemente all'Art. 4 par. 1 del presente Statuto, il regolamento contenente le disposizioni relative al funzionamento, all'organizzazione, agli scopi ed all'attività verrà emanato dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può affiliarsi ad altre associazioni o federazioni nazionali o affiliare altre associazioni aventi scopi statuari convergenti.
5. L'Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni, Associazioni o società cooperative mantenendo la propria autonomia.
6. L'Associazione potrà procedere a convenzioni con enti pubblici e privati per offrire agli Associati opportunità e facilitazioni.

**NIME ETS**

Via W. Suzzi 14- 48124 Ravenna

mail nime.associazione@gmail.com pec valentinar.bruno@pec.it

### TITOLO III - DEGLI ASSOCIATI E DELLE QUOTE

#### ARTICOLO 5 Degli Associati

1. L'Associazione è composta dagli Associati iscritti e in regola con il versamento delle quote associative.
2. Al fine di rendere uniforme la disciplina del rapporto associativo, possono divenire Associati dell'Associazione previa domanda di ammissione:
  - a) le persone fisiche che ne condividano e accettino le finalità istituzionali e le relative modalità di attuazione, senza distinzione di età e di sesso, nazionalità, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e a osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari, e a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri Associati che con i terzi;
  - b) le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico, quali altre Associazioni, Organizzazioni, Enti Pubblici e Privati o persone giuridiche che ne condividono gli scopi con modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo;
  - c) persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'associazione.
3. Il rapporto associativo e le modalità per associarsi sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo ogni temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
4. È esclusa ogni limitazione ai diritti propri dell'Associato.
5. Il numero degli Associati è illimitato; qualunque persona fisica può aderire all'Associazione purché abbia compiuto il 14° anno di età. Gli Associati minorenni, pur potendo partecipare all'Assemblea, hanno diritto di voto tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi e possono esprimere un voto con valenza singola. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro rappresentante legale.
6. Tutti gli Associati sono invitati a promuovere, in relazione alle proprie capacità, lo sviluppo della Associazione e a partecipare attivamente alle iniziative da essa proposte.
7. Tutti gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e, se eletti a cariche sociali, di adempiere il loro mandato, nonché di esercitare liberamente il loro voto.
8. Gli Associati hanno diritto a fruire dell'attività istituzionale e partecipare alle attività proposte dall'Associazione, nelle modalità e alle condizioni di volta in volta previste, senza alcuna distinzione tra gli Associati quanto a diritti e modalità di ammissione.

#### ARTICOLO 6 Criteri di ammissione degli Associati

1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti formalità e requisiti:
  - a) presentare la domanda al Consiglio Direttivo, mediante compilazione del modello che si trova sul sito Internet dell'Associazione o fornito presso la sede dell'associazione. In caso di minorenne, avere ottenuto il consenso degli esercenti la patria potestà, idoneamente certificato in forma scritta dagli stessi, mediante apposito modulo. In caso di persone giuridiche la domanda va presentata dal legale rappresentante *pro tempore*;
  - b) dichiarare di attenersi alle norme del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, prestando in consenso al trattamento dei dati personali.
2. Possono appartenere all'Associazione anche iscritti ad altre associazioni.

#### ARTICOLO 7 Adesione e quota associativa

1. La presentazione della domanda e il versamento della quota di iscrizione annuale danno diritto:
  - a) a partecipare alla vita associativa e alle attività dell'Associazione;
  - b) a usufruire di eventuali convenzioni riservate agli Associati;
  - c) a usufruire di eventuali sportelli di assistenza e di aiuto disposti dall'Associazione ai fini della realizzazione delle finalità statutarie.
  - d) ad accedere alle altre attività promosse dall'Associazione e riservate agli Associati per le quali fosse eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo una quota suppletiva, dietro il versamento della stessa.
2. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione ratificare formalmente l'ammissione dell'Associato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, fornendo motivazione scritta in caso di rigetto della domanda. In tal caso il socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso all'Assemblea dei soci contro il provvedimento, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.
3. Gli Associati sono tenuti:
  - a) al pagamento della quota di iscrizione e delle quote annue, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Quest'ultimo può anche determinare eventuali agevolazioni ai fini di favorire lo sviluppo dell'Associazione;

- b) all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese quelle relative a eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie o suppletive.
- 4. La quota associativa e la titolarità del rapporto associativo sono nominativi, non sono trasmissibili e non potrà essere considerata una rivalutazione della quota.
- 5. La misura della quota sociale è determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo nell'ultimo mese dell'anno precedente, tranne nel caso in cui il Consiglio Direttivo decida di non mutare la misura della quota in vigore.

## ARTICOLO 8

### Perdita della qualità di Associato

- 1. La qualità di Associato si perde per:
  - a) decadenza;
  - b) recesso volontario dell'Associato;
  - c) esclusione;
  - d) decesso.
- 2. L'iscrizione per l'anno solare in corso decade il 31 dicembre dell'anno stesso. La decadenza si verifica automaticamente il 31 dicembre, salvo versamento della quota di iscrizione annuale. Gli Associati decaduti per mancato rinnovo dell'adesione potranno essere riammessi pagando la quota d'iscrizione per l'anno solare di scadenza con effetto retroattivo o una nuova quota di iscrizione per gli anni successivi a quello di scadenza con effetto dalla data di ammissione.
- 3. Ciascun iscritto può recedere volontariamente in qualsiasi momento dalla propria posizione di Associato. L'Associato che intenda recedere deve comunicare la propria dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata o PEC. Il recesso ha effetto immediato. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro degli associati.
- 4. L'esclusione di un Associato può essere adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:
  - a) comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione o con le norme del presente statuto ovvero con lo spirito e le finalità dell'Associazione, ovvero offenda il decoro o l'onore dei singoli Associati e degli amministratori;
  - b) infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
  - c) aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
  - d) perdita dei requisiti di ammissibilità.
- 5. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto all'Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Gli Associati espulsi possono ricorrere in Assemblea contro il provvedimento del Consiglio. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria, che giudicherà definitivamente a maggioranza.
- 6. L'Associato receduto o espulso o gli eredi o legatari dell'Associato defunto non hanno diritto al rimborso delle quote associative e degli altri contributi eventualmente versati all'Associazione; più in generale, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## TITOLO IV - DEGLI ORGANI E DELLA VITA ASSOCIATIVA

### ARTICOLO 9

#### Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea degli associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) il Segretario;
  - e) il Tesoriere.

### L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

#### ARTICOLO 10

##### Composizione e convocazione dell'Assemblea degli Associati

- 1. L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa viene convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo degli associati; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.
- 2. Hanno diritto di voto tutti gli Associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
- 3. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero il voto può essere espresso anche in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

NIME ETS

Via W. Suzzi 14- 48124 Ravenna

mail nime.associazione@gmail.com pec valentinari.bruno@pec.it

4. Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono effettuate almeno venti giorni prima della data fissata, utilizzando tutti gli strumenti informatici e telematici idonei per tali comunicazioni, quali a titolo esemplificativo una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica fornito all'atto di iscrizione e/o la pubblicazione della convocazione nella parte riservata del sito internet dell'Associazione e/o la pubblicazione nell'area pubblica del sito Internet dell'Associazione.
5. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati, tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione per cui si richiede il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei partecipanti.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente.
7. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Segretario dell'Associazione.
8. Ciascun Associato, minorenni o maggiorenne, ha diritto a un solo voto per ogni deliberazione dell'Assemblea, esercitato direttamente o attraverso i genitori o tutori legali per i minorenni. Ciascun Associato potrà farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta.

## ARTICOLO 11

### Compiti dell'Assemblea degli associati

- L'Assemblea è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione.
- L'Assemblea:
- a) elegge ogni cinque anni il Consiglio Direttivo, con scrutinio segreto;
  - b) approva, l'eventuale relazione morale del Consiglio Direttivo, l'eventuale Bilancio preventivo e/o budget economico - finanziario previsionale delle attività istituzionali, il Bilancio consultivo dell'esercizio, ovvero gli altri documenti di natura amministrativa necessari o richiesti anche dalle norme tributarie in cui si evidenzia l'andamento annuale delle attività istituzionali attraverso l'esposizione di un conto consuntivo annuale e/o di un rendiconto;
  - c) discute e analizza le attività sociali svolte nell'anno precedente e approva gli indirizzi e le linee generali del programma di attività per l'anno sociale proposte dai partecipanti in ordine allo sviluppo dell'attività sociale stessa;
  - d) approva le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti proposte dal Consiglio Direttivo;
  - e) decide su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
  - f) esamina i ricorsi presentati dagli Associati avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio Direttivo;
  - g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
2. Riunita in via straordinaria, decide su quanto stabilito dagli artt. 21 e 22 del presente Statuto.

## ARTICOLO 12

### Votazioni e deliberazioni

1. Per le votazioni in Assemblea ogni Associato ha diritto a un solo voto.
2. Le votazioni si fanno per alzata di mano. Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto potranno effettuarsi se richieste dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti presenti, salvo diversamente indicato nello Statuto. Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli Associati, anche se dissenzienti o assenti.
4. In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall'Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle operazioni di voto.
5. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e da chi svolge il ruolo di Segretario. I verbali, le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti sono divulgati agli Associati con la pubblicazione nella parte riservata del sito Internet dell'Associazione e/o nell'apposita bacheca presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla data di svolgimento.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

## ARTICOLO 13

### Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è complessivamente composto da tre Consiglieri, eletti tra gli associati.
2. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo decade qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri; in questo caso sarà necessaria l'elezione di un nuovo Consiglio dall'Assemblea degli Associati.
4. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio seno, a maggioranza semplice, il Presidente.

## ARTICOLO 14

### Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito e la facoltà di:
  - a) convocare l'Assemblea ed eseguire e applicare le sue decisioni;

NIME ETS

Via W. Suzzi 14- 48124 Ravenna

mail nime.associazione@gmail.com pec valentinari.bruno@pec.it

- b) redigere e proporre all'Assemblea le modifiche statutarie e regolamentari;
  - c) predisporre i regolamenti interni, redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto economico, finanziario e patrimoniale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, deliberare a maggioranza sulla stesura del bilancio annuale e sui progetti dell'attività culturale per l'anno successivo;
  - d) redigere i programmi delle attività sulla base delle indicazioni e delle linee approvate dall'Assemblea degli Associati;
  - e) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, vigilando sull'attività del Presidente;
  - f) deliberare sulle domande di ammissione e di riammissione degli associati, sulle sanzioni e sulla eventuale radiazione di associati;
  - g) adottare i provvedimenti di sospensione e altri eventuali provvedimenti disciplinari previsti dai regolamenti;
  - h) stabilire la quota associativa annuale e la misura degli eventuali contributi dovuti dagli associati;
  - i) favorire la partecipazione degli Associati all'attività dell'Associazione;
  - j) determinare la sede sociale e disporre l'organizzazione, trasferire in altro luogo la sede dell'Associazione;
  - k) determinare l'apertura di nuove sedi territoriali ovvero siti Internet, l'affiliazione ad altre associazioni o federazioni nazionali e l'affiliazione di altre associazioni aventi scopi statuari convergenti, l'adesione a Enti, Federazioni, Associazioni o società cooperative a carattere nazionale mantenendo la propria autonomia, la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per offrire agli Associati proficue opportunità e facilitazioni; coadiuvare il Presidente nella conduzione della vita associativa, potendo i singoli membri ricevere deleghe per settori di attività, restando sempre attribuite al Presidente la rappresentanza esterna e il potere di firma;
  - m) promuovere e realizzare le varie iniziative che rientrano nelle sue attribuzioni di organo direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea degli Associati ogni qualvolta lo riterrà opportuno.
3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, l'astensione dalla votazione sarà considerata come voto negativo.
4. Il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, è responsabile della tenuta dei libri sociali: registro dei volontari, bilancio di esercizio, libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I libri sociali devono essere liberamente consultabili da parte degli Associati che ne facciano espressa e formale richiesta.

## ARTICOLO 15

### Convocazione e riunione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa, e comunque almeno una volta l'anno, e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni vengono verbalizzate e i verbali, sottoscritti dal Presidente e da chi svolge la funzione di Segretario, sono conservati agli atti. Le deliberazioni e i verbali del Consiglio Direttivo saranno pubblicate nella parte riservata del Sito Internet dell'Associazione e/o nell'apposita bacheca presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni.
5. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate a mezzo di posta elettronica almeno cinque giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta. È ammessa la seduta telematica attraverso sistemi di videoconferenza, purché preventivamente richiesta e adeguatamente motivata.
6. Nell'esercizio delle funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

## IL PRESIDENTE

## ARTICOLO 16

### Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso.
2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
3. Il Presidente dirige l'attività dell'associazione e può compiere ogni atto di ordinaria e/o straordinaria amministrazione che possa essere, direttamente e/o indirettamente, opportuno o soltanto utile al raggiungimento dello scopo associativo conformemente all'indirizzo assunto dal Direttivo. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione occorre il previo voto favorevole della maggioranza dei membri del Direttivo.
4. In caso di sua assenza o impedimento può delegare un altro Consigliere o il Segretario, oppure può nominare procuratori speciali ex art. 2209 c.c., con delega per la rappresentanza e conclusione di determinati negozi e/o contratti e/o per riscuotere da enti pubblici e privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza, e/o a effettuare pagamenti di ogni natura, compreso pagamento di imposte, tasse e contributi.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, che entrambi presiede, firmandone i relativi verbali, e ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell'Associazione; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

NIME ETS

Via W. Suzzi 14- 48124 Ravenna

mail nime.associazione@gmail.com pec valentinari.bruno@pec.it

6. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. È autorizzato a riscuotere da enti pubblici e privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato a effettuare pagamenti di ogni natura, compreso pagamento di imposte, tasse e contributi, per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'Associazione e a determinare le quote suppletive per la fruizione o per la partecipazione a determinate attività.
7. Il Presidente attribuisce, su proposta del Consiglio Direttivo, gli incarichi e le competenze all'interno dei Gruppi di interesse specifico e nomina il Segretario e il Tesoriere.
8. Per la conduzione dell'attività culturale e/o scientifica, il Presidente potrà conferire mandato di direzione dell'attività culturale e/o scientifica a persone esterne all'associazione determinandone l'eventuale compenso professionale.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla sua prima riunione.

#### IL SEGRETARIO

##### ARTICOLO 17

###### Il Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario:
  - a) si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza;
  - b) redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, trascrive quelli relativi alle Assemblee degli associati, curando di sottoscriverli unitamente al Presidente e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi;
  - c) provvede alla redazione, all'aggiornamento e alla cura del libro associati, il quale sarà tenuto su supporto informatico e/o analogico e sarà liberamente consultabile nella parte riservata del sito Internet dell'associazione e/o nell'apposita bacheca presso la sede dell'Associazione.
  - d) In caso di giustificata assenza del Segretario, il Presidente nominerà un sostituto temporaneo tra i membri del Consiglio Direttivo per assolvere alle relative funzioni.

#### IL TESORIERE

##### ARTICOLO 18

###### Il Tesoriere

1. Il Tesoriere viene nominato dal Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere:
  - a) presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo alla regolare tenuta del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti all'attività economica dell'Associazione;
  - b) provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
  - c) cura la compilazione dei rendiconti annuali e li consegna al Consiglio Direttivo, che ne valuterà la corretta tenuta contabile e legale;
  - d) provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
  - e) controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
  - f) Il Presidente, in caso di giustificata e temporanea assenza del Segretario, potrà nominare il Tesoriere quale sostituto provvisorio per svolgere le funzioni di segretario.

#### VITA ASSOCIATIVA

##### ARTICOLO 19

###### Cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali, di qualsiasi nomina, durano cinque anni. I membri eletti o nominati possono essere rieletti o rinominati.
2. L'attribuzione di eventuali compensi ai titolari delle cariche sociali potrà essere stabilita nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8 co. 3 lett. a del D.lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo può stabilire altresì il rimborso delle spese sostenute da Associati e/o membri del Direttivo incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.
3. In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o altre forme di collaborazione, anche ricorrendo ai propri associati e/o membri del Direttivo.

#### NIME ETS

Via W. Suzzi 14- 48124 Ravenna

mail nime.associazione@gmail.com pec valentinari.bruno@pec.it

## ARTICOLO 20

### Anno sociale e scritture contabili

1. L'esercizio economico e finanziario coincide con l'anno solare, ovvero inizia il 1° gennaio e si completa il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il relativo rendiconto ovvero in alternativa, il bilancio consuntivo di periodo, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.
3. Entro 15 giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale per poter essere consultato da ogni Associato e/o pubblicato nella parte riservata del sito Internet dell'Associazione.
4. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

## ARTICOLO 21

### Modifiche dello Statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza degli Associati con le modalità di cui al precedente art. 10 (la presenza di almeno 2/3 degli Associati e il voto di 2/3 dei partecipanti).

## ARTICOLO 22

### Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## ARTICOLO 23

### Rinvio

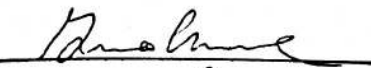
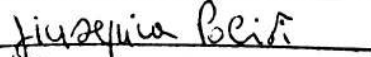
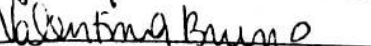
1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme previste dalle leggi in materia.

Ravenna, 14.01.2024

Marco Carone

Giuseppina Politi

Valentina Bruno

NIME ETS

Via W. Suzzi 14- 48124 Ravenna

mail nime.associazione@gmail.com pec valentinabruno@pec.it